

Decreto di convalida del PM: attestazione di deposito

E' nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio privo del deposito da parte del cancelliere o del segretario, poiché il Pubblico Ministero, quando è chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati - a pena di inefficacia - in un termine perentorio e comunicati dalla segreteria e per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo che la decisione è stata resa nel termine previsto dalla legge, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 128 c.p.p.

(Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ordinanza 19-22/ maggio 2017 in proc. 268/2017 RG Seq.)

[Ordinanza Riesame \(Avv. Riccardo Lottini\)](#)

[Decreto di Convalida del Pubblico Ministero](#)